REGOLAMENTO (CEE) N. 321/85 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 3178/80 relativo alle spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3193/80 (2), in particolare l'articolo 19,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 319/85 del Consiglio, del 6 febbraio 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 2151/84 relativo al territorio doganale dalla Comunità (3), la Groenlandia è esclusa dal territorio doganale della Comunità ;

considerando che l'allegato al regolamento (CEE) n. 3178/80 della Commissione, del 5 dicembre 1980, relativo alle spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana (4), dovrebbe essere modificato di conseguenza ;

considerando che l'applicazione in Grecia delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3178/80 deve essere differita fino al 1° gennaio 1986 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del valore in dogana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3178/80 è modificato come segue :

1. nel paragrafo 3 delle disposizioni preliminari i termini « nonché la Groenlandia » sono soppressi.
2. In ciascuno delle tabelle, le indicazioni seguenti sono inserite sotto il titolo « I. Europa », nell'ordine alfabetico e nei posti adeguati :

« TABELLA I (Repubblica federale di Germania)

Paesi terzi	Aeroporti di partenza	Aeroporti d'arrivo								
		Berlino	Brema	Düsseldorf/ Colonia	Francoforte	Amburgo	Hannover	Monaco di Baviera	Norimberga	Stoccarda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Groenlandia	Tutti gli aeroporti	63	65	66	63	65	63	58	60	61

TABELLA II (Benelux)

Paesi terzi	Aeroporti di partenza	Aeroporti d'arrivo					
		Anversa	Bruxelles	Ostenda	Amsterdam	Rotterdam	Lussemburgo
1	2	3	4	5	6	7	8
Groenlandia	Tutti gli aeroporti	68	68	74	70	69	65

(1) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 333 dell'11. 12. 1980, pag. 1.
(3) Vedi pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. L 335 del 12. 12. 1980, pag. 3.

TABELLA III (Francia)

Paesi terzi	Aeroporti di partenza	Aeroporti d'arrivo											
		Ajaccio	Bordeaux	Clermont/ Ferrand	Dinard	Lione	Marsiglia	Mulhouse	Nantes	Nizza	Parigi	Strasburgo	Tolosa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Groenlandia	Tutti gli aeroporti	57	65	65	72	64	61	65	69	60	72	65	61

TABELLA IV (Italia)

Paesi terzi	Aeroporti di partenza	Aeroporti d'arrivo											
		Alghero	Brindisi	Catania	Firenze/Pisa	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Rimini	Roma	Torino	Venezia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Groenlandia	Tutti gli aeroporti	55	46	45	54	60	57	49	47	57	51	62	54

TABELLA V (Regno Unito, Danimarca, Irlanda)

Paesi terzi	Aeroporti di partenza	Aeroporti d'arrivo							
		Regno Unito						Danimarca tutti gli aeroporti	Irlanda tutti gli aeroporti
		Belfast	Birmingham	Londra	Manchester	Prestwick/ Glasgow	Southend		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Groenlandia	Tutti gli aeroporti	85	78	80	81	90	77	67	75 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1985.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente